

# **ANFFAS Onlus di Cinisello Balsamo**

## **REGOLAMENTO APPLICATIVO**

### **allo Statuto Associativo ANFFAS Onlus di Cinisello Balsamo**

#### **approvato dall'Assemblea dei Soci del 21/4/2007**

Il Regolamento Applicativo disciplina le modalità di attuazione delle norme previste nello Statuto dell' "ANFFAS – ONLUS di Cinisello Balsamo (Milano)".

Il Regolamento Applicativo ha, in particolare, lo scopo di fornire, nel rispetto dello spirito di associazione, un'interpretazione autentica, ove necessario, dello Statuto Associativo, precisandone gli adempimenti procedurali ed esecutivi, laddove la norma si limiti ad enunciare il principio; laddove l'articolo statutario è espresso con chiarezza, non solo nell'enunciato, ma anche nella sua applicazione, nel Regolamento Applicativo sarà semplicemente riportato il numero dell'articolo ed il suo titolo, questo ai fini di mantenere una corrispondenza di numerazione tra gli articoli statutari e quelli del Regolamento.

Sono anche presenti alcune indicazioni esecutive che, discendendo da norme di legge o da codici, non sono stati esplicitati nel testo statutario.

#### ***Titolo primo: Sede – Fini e risorse economiche***

##### **Articolo 1 - COSTITUZIONE**

"L'Associazione Famiglie di Disabili Intellettivi e Relazionali ANFFAS – ONLUS di Cinisello Balsamo (MI)", in breve denominabile anche "ANFFAS ONLUS DI CINISELLO BALSAMO (MI)" è costituita in data 12/1/2002, con atto registrato il 9/9/2003 al n. 3929 presso l'Agenzia delle Entrate di Monza.

##### **Articolo 2 - SEDE**

##### **Articolo 3 - FINALITÀ E ATTIVITÀ**

Per il conseguimento delle finalità e lo svolgimento delle attività enunciate all'art. 3 dello Statuto Associativo, l'ANFFAS ONLUS di Cinisello Balsamo raccoglie nel suo corpo associativo i parenti delle persone con disabilità intellettiva e/o relazionale, nonché le persone sensibili ai loro problemi, per coordinarne e guidarne l'azione.

##### **Articolo 3.1 - OBBLIGHI CONNESSI ALL'APPARTENENZA ALL'ANFFAS NAZIONALE**

##### **Articolo 4 - RISORSE ECONOMICHE**

#### ***Titolo Secondo: Soci***

##### **Articolo 5 - SOCI**

I Soci sono la forza vitale dell'Associazione. Essi devono impegnarsi, nelle attività di volontariato volte al conseguimento delle finalità associative, con passione ed iniziativa.

Tutti i Soci, compatibilmente con la loro qualifica di Socio, godono di uguale dignità e partecipano alla vita associativa con parità di diritti e di doveri.

Possono fare domanda d'iscrizione all'ANFFAS ONLUS di Cinisello Balsamo tutti i maggiorenni che godono dei diritti civili.

La domanda di iscrizione all'ANFFAS ONLUS di Cinisello Balsamo dovrà essere presentata al Consiglio Direttivo su apposito modulo predisposto dalla medesima ANFFAS ONLUS di Cinisello Balsamo.

I Soci iscritti all'ANFFAS ONLUS di Cinisello Balsamo, indipendentemente dal loro luogo di residenza, non possono risultare iscritti ad altra Associazione ANFFAS ONLUS sul territorio italiano.

Per conseguire la qualifica di Socio Amico occorre aver operato per almeno un anno come collaboratore volontario contribuendo con attività e presenza gratuita alla vita dell'Associazione; impegnandosi nell'assistenza ai disabili, collaborando a manifestazioni che li coinvolgono, quali soggiorni estivi, attività ricreative e sportive, partecipando alla promozione dell'Associazione ed alla raccolta fondi.

Il riconoscimento della qualifica di Socio ANFFAS ONLUS di Cinisello Balsamo dovrà essere esaminato dal relativo Organo competente nel corso della prima riunione che segua la domanda di ammissione.

La qualifica di Socio decorre dalla data della delibera di accettazione.

#### **Articolo 6 - CESSAZIONE DELLA QUALITÀ DI SOCIO**

Poiché i Soci devono corrispondere annualmente la quota associativa deliberata, lo status di Socio è temporaneamente sospeso dall'inizio dell'anno solare fino al momento del pagamento della quota associativa e comporta la sospensione del diritto di partecipare alle assemblee, di proporsi per le cariche sociali o quale rappresentante dei Soci.

Rimane in corso invece per la validità di eventuali coperture assicurative facoltative o obbligatorie, correlate all'espletamento delle attività volontarie dell'Associazione.

Nei casi di esclusione previsti dal punto b) art. 6 dello Statuto Associativo, l'appartenenza all'Associazione cessa a seguito di delibera del Consiglio Direttivo assunta con la presenza e con il voto favorevole di almeno due terzi di tutti i Consiglieri in carica.

In caso di morosità dal pagamento della quota annuale, entro il mese di marzo dell'anno in corso il Consiglio Direttivo sollecita i ritardatari. Entro il mese di giugno, preso atto dei morosi, il Consiglio Direttivo ne può deliberare la decadenza da Socio con le modalità di cui sopra. Tale delibera deve essere comunicata all'interessato con lettera raccomandata A.R.

In caso di gravissimi ed indegni atti contro l'Associazione, il Consiglio Direttivo propone all'Assemblea la radiazione del Socio; il Socio radiato con delibera dell'Assemblea, non può essere riammesso.

Contro il provvedimento di esclusione o radiazione della qualità di Socio è data la facoltà di ricorrere al Collegio dei Probiviri, nonché in ultima istanza, all'autorità giudiziaria, secondo quanto previsto dal codice civile.

Il Socio in lite davanti all'Autorità Giudiziaria con l'Associazione può essere sospeso dalla qualifica, con il voto favorevole dei 2/3 dei componenti del C.D., in attesa del giudizio.

Fino all'avvenuta decadenza o radiazione, il Socio ha diritto di ricevere tutte le comunicazioni che gli competono.

### ***Titolo Terzo: Organi sociali***

#### **Articolo 7 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

##### **Articolo 7 bis - CARICHE SOCIALI**

##### **7 bis – 1 – ELEGGIBILITÀ – INELEGGIBILITÀ**

Possono candidarsi alle cariche sociali, ad eccezione di quella dei Revisori dei Conti e dei Probiviri, solo i Soci.

Possono accedere alle cariche sociali dell'ANFFAS ONLUS di Cinisello Balsamo i Soci che già rivestono cariche sociali nell'ambito dell'ANFFAS ONLUS Nazionale o facciano parte di organismi Regionali dell'Associazione Nazionale.

Nel Collegio dei Revisori dei Conti sono eleggibili Soci e non Soci; questi ultimi solo se in possesso di titolo professionale idoneo, ossia diploma di istituto tecnico commerciale o diploma di laurea in economia e commercio ed eventuale abilitazione alla professione di commercialista.

Al Collegio dei Probiviri possono accedere persone di provata moralità, sia Soci con concreta, pruriennale esperienza associativa, che non Soci dotati però di competenze legali.

##### **7 bis – 2 – INCOMPATIBILITÀ**

Ogni carica sociale negli Organismi Collegiali dell'ANFFAS ONLUS di Cinisello Balsamo, o qualunque incarico di rappresentanza istituzionale, è incompatibile per i Soci che:

- a) rivestano loro stessi qualsiasi altra carica sociale all'interno dell'ANFFAS ONLUS di Cinisello Balsamo;
- b) abbiano parenti e/o affini che ricoprono cariche sociali all'interno dell'ANFFAS ONLUS di Cinisello Balsamo;
- c) ricoprano cariche direttive, amministrative o di sola rappresentanza in altre Associazioni operanti nell'area della disabilità in cui agisce l'ANFFAS ONLUS struttura unitaria (associazione locale e/o Nazionale), salvo che tali cariche siano in rappresentanza dell'Associazione, su mandato del Consiglio Direttivo;
- d) abbiano interessi professionali o di natura economica derivanti da attività svolte per l'ANFFAS ONLUS struttura unitaria (associazione locale e/o Nazionale);

e) abbiano il coniuge, parenti fino al terzo grado, affini fino al primo grado, dipendenti o collaboratori retribuiti dall'ANFFAS ONLUS struttura unitaria (associazione locale e/o Nazionale) operanti sotto la responsabilità del medesimo organismo nazionale o locale.

### **7 bis – 3 – DECADENZA E SOSPENSIONE**

Il Consiglio Direttivo, anche su segnalazione dell'Organo competente (Consiglio Direttivo, Collegio dei Revisori dei Conti, Collegio dei Probiviri), dichiara la decadenza del componente elettivo che:

1. senza valido e giustificato motivo non intervenga a tre riunioni consecutive;
2. non assolva per almeno sei mesi gli incarichi di sua competenza, salvo in caso di malattia o grave impedimento;
3. con delibera dei 2/3 del C.D. nei confronti di colui che assuma comportamenti incompatibili con le finalità dell'Associazione tali da arrecare danni morali o materiali all'associazione stessa o non abbia adempiuto agli obblighi assunti ai sensi dell'atto costitutivo e dello statuto;
4. per altri gravi e comprovati motivi comunque riferibili a fattispecie come danno sociale o nel corso del mandato venga condannato, con sentenza passata in giudicato, per fatto doloso.

Il provvedimento di decadenza dalla carica per i punti 3. e 4. dovrà essere ratificato alla prima Assemblea utile.

Contro la decisione di decadenza è ammesso il ricorso dell'interessato al Collegio dei Probiviri, nonché, in ultima istanza, all'autorità giudiziaria.

Il Consiglio Direttivo sospende cautelativamente il componente elettivo di qualsiasi Organo collegiale perseguito per fatto doloso.

### **7 bis – 4 – SOSTITUZIONE**

In ogni Organo elettivo, con esclusione della carica elettiva di Presidente, in caso di mancata accettazione della carica, dimissioni, decadenza, decesso di uno o più componenti, i posti vacanti, complessivamente nell'arco del triennio, dovranno essere ricoperti secondo le seguenti modalità:

- a) Fino ad un terzo, arrotondando la frazione al numero intero superiore, attingendo ai primi immediatamente dei non eletti ai rispettivi Organi. I Membri così integrati rimarranno in carica sino alla scadenza naturale del mandato, previa ratifica della prima Assemblea utile. Qualora il numero dei non eletti non sia sufficiente a coprire i posti mancanti, si procederà ad elezione alla prima Assemblea utile.
- b) Oltre un terzo provvedendo ad elezioni suppletive da indire in un' Assemblea appositamente convocata entro 60 giorni dalla decadenza della carica.

Nel periodo intercorrente l'Organo competente rimane regolarmente in carica a tutti gli effetti. I Membri così integrati rimarranno in carica sino alla scadenza naturale del mandato.

Per la carica di Presidente (solo quella del Presidente del Consiglio Direttivo in quanto carica elettiva prevista dallo Statuto), in caso di mancata accettazione, dimissioni, decadenza, decesso, si procede a nuova elezione nel corso di un'Assemblea da indire entro venti giorni lavorativi. I Consiglieri rimangono in carica fino allo scadere del loro naturale mandato insieme al nuovo Presidente che decadrà contemporaneamente a tutto il Consiglio Direttivo.

Nel periodo intercorrente la carica di Presidente verrà assunta dal Vice Presidente e, in caso di impossibilità di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano di iscrizione associativa.

#### **7 bis – 5 – GRATUITA' DELLE CARICHE**

Le cariche associative non sono retribuite ad eccezione, eventuale, di quella dei Revisori dei Conti non Soci; sono rimborsate soltanto le spese documentate sostenute nell'esercizio della carica, su mandato del Consiglio Direttivo.

I compensi professionali per i Revisori dei Conti non Soci devono essere deliberati dall'Assemblea al lordo di ogni e qualsiasi ritenuta della quale sia fatto obbligo all'Associazione.

#### **Articolo 8 - ASSEMBLEE: CONVOCAZIONI**

#### **Articolo 9 - ASSEMBLEE: QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI**

I due mesi di iscrizione all'ANFFAS ONLUS di Cinisello Balsamo previsti per la partecipazione all'Assemblea, sono da intendersi a partire dalla data di delibera del Consiglio Direttivo per l'accettazione a Socio fino alla data dell'Assemblea in prima convocazione.

#### **9 -1 - COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA**

#### **9 -2 - DISCIPLINA DELL'ASSEMBLEA**

Tutte le votazioni hanno luogo a scrutinio palese, salvo quelle concernenti le persone e per l'elezione dei componenti degli Organi Statutari. Nello scrutinio palese i voti sono espressi per alzata di mano, a meno che sia richiesta la votazione nominale. Si procede alla votazione nominale quando sia stata fatta richiesta da almeno venti Soci e quando giudicato necessario dal Presidente dell'Assemblea. Nello scrutinio segreto i voti sono espressi deponendo nell'urna apposita scheda.

#### **Articolo 10 - ASSEMBLEE: POTERI**

#### **10 – 1 - ELEZIONE DEL PRESIDENTE E DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

La votazione per l'elezione del Presidente viene effettuata separatamente e prima della votazione degli altri Organi Sociali.

Il Presidente dell'Assemblea dispone l'esposizione dell'elenco dei candidati alle varie cariche; disciplina il dibattito che precede le votazioni anche concedendo la parola ai candidati che intendono presentare ed illustrare programmi di lavoro, chiarisce le modalità delle votazioni, dà corso alle votazioni di voto.

Ciascun Socio può votare per non più della metà più uno dei componenti da eleggere ad ogni Organo Associativo.

Per il Consiglio Direttivo il numero dei Membri da eleggere si calcola con l'esclusione della carica di Presidente essendo anch'essa organo elettivo.

Il voto si esprime indicando sulla scheda i nominativi che si intendono votare.

Sono proclamati eletti i candidati che ottengono il maggior numero di voti; in caso di parità tra due candidati risulta eletto il più anziano di iscrizione a Socio e, ad ulteriore parità di iscrizione, il più anziano di età.

## **10 – 2 - APPROVAZIONE DEI PROGRAMMI E DEL BILANCIO**

Le deliberazioni dell'Assemblea sulla relazione del Consiglio Direttivo e sul correlato bilancio consuntivo o bilancio preventivo avvengono con votazione unica.

Il bilancio consuntivo deve essere corredato di nota integrativa; la nota integrativa deve illustrare le poste di bilancio con particolare riguardo alle variazioni intervenute nella consistenza patrimoniale e all'andamento dei flussi finanziari, nonché alla situazione degli eventuali affidamenti e delle garanzie prestate e ricevute; deve fornire i dati relativi al personale dipendente ed ai relativi accantonamenti per il Trattamento di Fine Rapporto; deve infine dare notizia dei fatti rilevanti verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio.

La relazione correlata al bilancio consuntivo deve illustrare l'attività svolta in merito al programma approvato a suo tempo dall'Assemblea ed i risultati conseguiti.

La relazione correlata al bilancio preventivo deve contenere le linee di conduzione politica elaborate e proposte dal Consiglio Direttivo per la programmazione dell'attività per l'anno veniente. La relazione correlata al bilancio preventivo o consuntivo deve essere a disposizione dei Soci presso la sede almeno cinque giorni lavorativi prima della data dell'Assemblea in prima convocazione.

Nel caso in cui, durante l'esercizio di bilancio, il Consiglio Direttivo ritenga indispensabile modificare sensibilmente il programma di attività già approvato, deve convocare l'Assemblea Straordinaria per averne l'approvazione. L'Assemblea ordinaria deve inoltre deliberare, su proposta del Consiglio Direttivo, l'utilizzo di eventuali avanzi e la copertura di eventuali disavanzi di gestione.

Sono esclusi dalla votazione della relazione, corredata del bilancio sia consuntivo che preventivo, i Membri del Consiglio Direttivo ed i Revisori dei Conti Soci, per sé e per eventuali deleghe.

## **10 – 3 - ELEZIONE DEL RAPPRESENTANTE DEI SOCI ALL'ASSEMBLEA DELL'ASSOCIAZIONE ANFFAS NAZIONALE**

Ciascun Socio può autonomamente porre la propria candidatura per la designazione a Rappresentante dei Soci all'Assemblea dell'Associazione ANFFAS Nazionale.

Il rappresentante dei Soci dovrà garantire l'espressione della linea politica emersa dalla discussione dell'ordine del giorno dell'Assemblea nazionale sostenuta nel corso dell'Assemblea ANFFAS ONLUS di Cinisello Balsamo.

#### **Articolo 11 - CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPOSIZIONE**

Il Consiglio Direttivo uscente deve predisporre diligentemente quanto necessario affinché il Consiglio Direttivo neoeletto possa responsabilmente assumere le proprie funzioni all'atto dell'insediamento. In particolare, per il passaggio delle consegne devono essere predisposti il verbale di consistenza di cassa e dei valori finanziari, la situazione generale dei conti desunta dalla contabilità, gli inventari dei beni patrimoniali, i verbali di consegna dei beni strumentali e quant'altro necessario per una completa conoscenza della situazione generale dell'Associazione.

#### **Articolo 12 - CONSIGLIO DIRETTIVO: FUNZIONAMENTO**

##### **12 – 1 FUNZIONAMENTO**

Per quanto concerne le norme relative alla stesura dei verbali di riunione del Consiglio Direttivo, si rimanda all'articolo 21. 4 del presente Regolamento.

E' funzione del Tesoriere, tra l'altro, sovrintendere alla compilazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo dell'Associazione, controfirmare le disposizioni del Presidente in materia di movimenti finanziari prese nel rispetto dello Statuto Associativo, controllare i giustificativi contabili e procedere alle verifiche finanziarie che riterrà opportune.

E' funzione del Segretario curare diligentemente, con l'eventuale aiuto di idoneo collaboratore, la tenuta del libro dei Verbali del Consiglio Direttivo, che devono essere firmati dal Segretario stesso, dal Tesoriere quando contengano deliberazioni di movimenti finanziari e dal Presidente. Il Segretario cura altresì l'organizzazione logistica e tecnica dell'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo deve stabilire, qualora lo ritenga opportuno, le autonomie di spesa e/o di impegno di spesa determinandone l'importo singolo e il valore complessivo in un periodo temporale definito in relazione del budget di previsione.

Tutte le votazioni hanno luogo a scrutinio palese, salvo quelle concernenti le persone; in tal caso il voto del Presidente, non essendo identificabile, non vale doppio come in caso di parità nelle votazioni a scrutinio palese.

Qualora durante il mandato insorgessero motivi o conflitti interni che impedissero una proficua e serena attività associativa, il Consiglio Direttivo deve sottoporre la questione all'Assemblea appositamente convocata, mettendo anche a disposizione il mandato ricevuto.

##### **12 – 2 RESPONSABILITÀ DEGLI AMMINISTRATORI**

Qualora in adempimento dei compiti e delle mansioni a ciascuno di essi affidate, e nei limiti dei poteri, i Rappresentanti dell'Associazione commettano violazioni nei confronti della Pubblica Amministrazione, il debito per sanzioni conseguenti a tali violazioni, nonché le spese legali, gli oneri ancorché derivanti dall'esecuzione provvisoria, dai medesimi sostenuti, vengono assunti

dall'Associazione, con rinuncia ad ogni azione di regresso anche per la parte non eccedente il limite previsto dall'art. 5, comma 2, del D.lgs 472/97, nelle ipotesi indicate al comma 1 dell'art. 11.

L'assunzione del debito vale esclusivamente nei casi in cui i precitati Rappresentanti dell'Associazione abbiano commesso la violazione senza dolo o colpa grave ed è in ogni caso esclusa qualora chi ha commesso la violazione abbia agito volontariamente in danno dell'Associazione.

La gravità della colpa sarà valutata con riferimento alla definizione di cui al comma 3 art. 5 del citato decreto legislativo n. 472/97 e si intenderà provata o quando venga riconosciuto dallo stesso autore della violazione che le prove fornite dall'Ufficio e dall'ente accertatore sono tali da rendere evidente ed indiscutibile la macroscopica inosservanza di elementari obblighi tributari, o qualora la competente autorità giudiziaria si sia definitivamente pronunciata in tal senso.

In quest'ultima ipotesi, nelle more di giudizio, l'Associazione anticiperà, per conto di chi ha commesso la violazione, le somme provvisoriamente dovute alla Pubblica Amministrazione, salvo il diritto di regresso definitivamente accertata la gravità della colpa.

#### **Articolo 13 - CONSIGLIO DIRETTIVO: POTERI**

#### **Articolo 14 - CONSIGLIO DIRETTIVO: DECADENZA DEL CONSIGLIERE**

Si faccia riferimento agli articoli 7 bis. 3 e 7 bis. 4.

#### **Articolo 15 - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

#### **Articolo 16 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

Il Collegio dei Revisori dei Conti viene convocato la prima volta su convocazione del Presidente del Collegio uscente, entro 20 giorni lavorativi dall'elezione, per ricevere le consegne dal Collegio uscente e prendere cognizione dei procedimenti in corso e per eleggere il proprio Presidente a scrutinio segreto ed a maggioranza.

Il Collegio dei Revisori dei Conti si riunirà, su convocazione del Presidente, ogni qualvolta si renda necessario oppure su richiesta di uno dei membri effettivi; è ammessa qualsiasi modalità di convocazione, purché concordata fra tutti i componenti.

Le sedute del Collegio sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e le delibere sono prese a maggioranza dei componenti. In caso di parità il voto del Presidente vale doppio. Tutte le votazioni hanno luogo a scrutinio palese ad eccezione di quella del Presidente.

Il Collegio, oltre a quanto previsto dalla legge e dallo Statuto, può essere incaricato dal Consiglio Direttivo di specifiche incombenze, purché compatibili con le proprie funzioni.

Qualora, nell'espletamento delle sue funzioni, compresa quella di cui al precedente capoverso, dovesse riscontrare irregolarità di gestione, il Collegio dei Revisori dei Conti deve tempestivamente informarne il Consiglio Direttivo, salvo che ciò non pregiudichi l'esito di eventuali accertamenti.



Anche il componente del Collegio dei Revisori dei Conti decade per gli stessi motivi previsti per le altre cariche sociali, salvo la cessazione della qualifica di Socio, in quanto requisito di eleggibilità non richiesto.

#### **Articolo 17 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI**

Il Collegio dei Probiviri si riunisce la prima volta, su convocazione del Presidente del Collegio uscente entro 20 giorni lavorativi dall'elezione per ricevere le consegne dal Collegio uscente, prendere cognizione dei procedimenti in corso e per eleggere il proprio Presidente a scrutinio segreto ed a maggioranza, Il Collegio, in presenza di questioni da trattare, si riunisce secondo un calendario e modalità concordati collegialmente.

Le riunioni del Collegio sono convocate dal Presidente a mezzo lettera raccomandata inviata, anche tramite gli uffici dell'ANFFAS, almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione, in ogni caso la convocazione si intende fatta validamente qualora la data della riunione venga fissata nel corso della riunione precedente. In assenza di formale convocazione sono valide le riunioni e le deliberazioni assunte qualora sia presente la totalità dei Probiviri.

Qualora il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario, può convocare direttamente il Collegio dei Probiviri.

Le sedute, coordinate dal Presidente, sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti e le delibere sono prese a maggioranza dei medesimi. In caso di parità il voto del Presidente vale doppio. Tutte le votazioni hanno luogo a scrutinio palese fatto salvo quanto sopra espresso per l'elezione del Presidente.

Il ricorso al Collegio dei Probiviri, qualsiasi sia il ricorrente, va indirizzato in forma scritta al Presidente del Collegio motivandolo e documentandolo. Il ricorso deve essere inoltrato entro 60 giorni lavorativi, pena la decadenza, dal verificarsi del fatto oggetto della controversia o dell'avvenuta conoscenza dello stesso.

Nell'esercizio delle proprie funzioni il Collegio deve:

- a) consentire il più ampio contraddittorio delle parti;
- b) privilegiare la conciliazione tra le parti;
- c) redigere in forma scritta le dichiarazioni degli interessati, anche se fatte oralmente, facendole sottoscrivere dagli stessi;
- d) definire le pendenze in tempi brevi, in ogni caso entro 50 giorni lavorativi dalla data di presentazione del ricorso. Il limite di 50 giorni lavorativi può essere prorogato solo nel caso in cui entro tale scadenza non sia stato possibile acquisire testimonianze, documenti o quant'altro determinante al giudizio in questione. Nel qual caso il Collegio dei Probiviri dovrà comunque esprimersi entro 30 giorni lavorativi dall'acquisizione di quanto richiesto;

e) tenere un regolare registro sul quale annotare tutte le sentenze archiviando anche e ordinatamente tutta la relativa documentazione.

Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono inappellabili ferma restando la possibilità di ricorrere all'autorità giudiziaria nei casi previsti dal codice civile.

Le decisioni prese devono essere immediatamente comunicate al Consiglio Direttivo ed agli interessati mediante lettera A.R.

Il Consiglio Direttivo, presane conoscenza, deve immediatamente renderle esecutive e, laddove lo Statuto o il Regolamento Applicativo lo richiedano, deliberare in tal senso alla prima riunione utile.

### ***Titolo Quarto: Norme Amministrative***

#### **Articolo 18 - BILANCIO E AVANZI DI GESTIONE**

##### **18 -1 – BILANCIO PREVENTIVO**

Il bilancio preventivo è il documento amministrativo di programmazione economica e finanziaria dell'Associazione per l'esercizio successivo alla sua redazione.

Il bilancio preventivo è redatto dal Tesoriere secondo lo schema tipo predisposto dal Consiglio Direttivo dell'ANFFAS Nazionale tenendo conto sia delle risultanze contabili del bilancio consuntivo dell'anno precedente e di quello ancora in corso di formazione, sia di altre variabili ragionevolmente prevedibili.

Obiettivo del bilancio preventivo è il raggiungimento del pareggio economico e finanziario fra i proventi e le spese di competenza dell'esercizio.

Tale documento è fatto proprio, con regolare deliberazione, dal Consiglio Direttivo e sottoposto per l'approvazione da parte dell'Assemblea.

E' obbligo del Tesoriere integrare il bilancio preventivo con una relazione illustrativa. E' facoltà dell'Organo amministrativo di predisporre bilanci preventivi pluriennali.

##### **18 -2 – BILANCIO**

Il bilancio è redatto dal Tesoriere nel rispetto della legge vigente.

Il bilancio deve essere in ogni modo redatto rispettando i principi di chiarezza e completezza al fine di rappresentare in modo trasparente, veritiero e corretto la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione.

Il bilancio deve essere accompagnato da una relazione predisposta dal Consiglio Direttivo sulla gestione che diverrà parte integrante del medesimo da sottoporre all'Assemblea.

Tale documento è fatto proprio, con regolare deliberazione, dal Consiglio Direttivo e sottoposto all'approvazione da parte dell'Assemblea assieme ad apposita relazione del Collegio dei Revisori dei Conti.

### **18 -3 – AVANZO DI GESTIONE**

Quando il bilancio consuntivo presenta un avanzo di gestione, su proposta del Consiglio Direttivo, spetta all'Assemblea deliberare la sua destinazione.

L'avanzo di gestione deve essere obbligatoriamente impegnato in una o più delle seguenti forme:

- a) per coprire eventuali disavanzi degli anni precedenti
- b) per altre iniziative comunque volte alla realizzazione delle attività istituzionali.

### **18 -4 – DISAVANZO DI GESTIONE**

Se in conseguenza di eventi imprevisi o imprevedibili dal bilancio consuntivo emergesse un disavanzo di gestione, su proposta del Consiglio Direttivo e con parere in merito contenuto nell'apposita relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, spetta all'Assemblea deliberare la sua copertura, utilizzando le risorse patrimoniali e finanziarie dell'Associazione.

### **Articolo 19 - DURATA DELL'ASSOCIAZIONE**

#### **Articolo 20 - SCIOGLIMENTO**

#### **Articolo 21 - NORME DI RINVIO**

##### **21 – 1 – MANDATO**

Ogni mandato elettivo si considera decaduto alla scadenza del triennio o alla caduta del Consiglio Direttivo secondo le norme dell'art. 7 bis 4.

##### **21 – 2 – INTERIM**

Tutti gli organi elettivi e tutti gli incarichi perdureranno, solo per l'ordinaria amministrazione, per il periodo intercorrente tra la scadenza del mandato e l'insediamento dei nuovi Organi.

##### **21 – 3 – PARITÀ NELLE VOTAZIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI**

Se, nel caso di votazioni, si dovesse determinare situazione di parità per più di cinque volte consecutive, l'argomento sarà momentaneamente sospeso per essere oggetto di discussione e votazione alla prima riunione successiva.

##### **21 – 4 – VERBALI**

Per ogni Assemblea o riunione che si svolga all'interno dell'Associazione, dovrà essere redatto un verbale che dovrà contenere ora e luogo della riunione, verifica di corretta convocazione, nome (ad eccezion fatta per le Assemblee dei Soci i cui nominativi appaiono in apposito elenco) e numero dei partecipanti, ordine del giorno, interventi salienti, deliberazioni assunte, specificandone le maggioranze, qualsiasi dichiarazione i partecipanti volessero far trascrivere e quant'altro possa essere ritenuto utile.

Il verbale deve essere redatto dal Segretario e controfirmato dal Presidente. Tutti i verbali devono essere trasmessi al Consiglio Direttivo.

### **Articolo 22 - NORME TRANSITORIE**

#### **22 – 1 – ENTRATA IN VIGORE**

L'entrata in vigore del presente Regolamento Applicativo è fissata al giorno successivo di quello di approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci.

#### **22 – 2 – INIZIO DEL PRIMO MANDATO**

A far tempo dal 14 febbraio 2002, data di costituzione dell'Associazione ANFFAS ONLUS di Cinisello Balsamo, decorreranno i termini di non rinnovabilità delle cariche sociali statutariamente previsti in relazione al numero massimo di mandati esercitabili.

#### **22 – 3 - ANZIANITÀ DI ISCRIZIONE**

Tutte le anzianità di iscrizione associativa previste a qualunque titolo nel presente regolamento applicativo, sono da considerarsi come la somma degli anni di iscrizione alla ex Sezione di Cinisello Balsamo e quelli di iscrizione all'attuale Associazione ANFFAS ONLUS di Cinisello Balsamo.

[Torna indietro](#)